

IL RPD

Avv. Giovanna Depetro

Tel. 010.8497636 – fax 0108497635

rpd@asl3.liguria.it

Ai Referenti privacy aziendali

Ai Dirigenti privacy aziendali

Ai Facilitatori privacy aziendali

Alla S.C. Sistemi Informativi aziendali

p.c. Al Direttore Generale

Al Direttore Sanitario

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Socio Sanitario

Prot/ID **73397591**Genova, **25/3/2020**

OGGETTO: Linee guida in materia di tutela e protezione dei dati personali in occasione dell'emergenza COVID 19-

Facendo seguito alle precedenti istruzioni in materia, sempre reperibili sul sito intranet aziendale "Normativa / Privacy", nella consapevolezza delle estreme ed eccezionali difficoltà legate al momento che stiamo vivendo in relazione all'emergenza in oggetto, tenuto conto dei numerosi quesiti pervenuti in merito alla soluzione di specifiche problematiche, si ricordano alcune indicazioni normative già presenti nel nostro ordinamento e nelle indicazioni dell'Autorità di Controllo che possono essere di aiuto in alcune fattispecie.

Nel T.U. Privacy vigente, l'art.82 prevede che le informazioni sul trattamento dei dati personali all'utente possono essere posticipate alla prestazione in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica.

Si riporta per comodità di lettura il testo dell'articolo:

"Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)

1. Le informazioni di cui agli *articoli 13 e 14 del Regolamento* possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'*articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

2. Tali informazioni possono altresì essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'*articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219* o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dal loro preventivo rilascio, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età le informazioni sono fornite all'interessato nel caso in cui non siano state fornite in precedenza. ".

Su questa scia il Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 ad oggetto **“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”** – Linee Guida in materia di tutela e protezione dei dati personali ha previsto che:

- ✓ I soggetti operanti nel Servizio Nazionale di protezione civile possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e relative norme di armonizzazione (RGPD), che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;
- ✓ **La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui sopra, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (che individuano i dati particolari a maggior tutela, tra i quali quelli inerenti la salute e quelli afferenti condanne penali e reati) , è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto. Rimane vietata la diffusione dei dati personali particolari;**
- ✓ Tutti i trattamenti svolti, comunque, continuano a dover essere effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (- principio di «liceità, correttezza e trasparenza» - i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; - principio di «limitazione della finalità» - i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; - principio di «minimizzazione dei dati» - i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; - principio di «esattezza» - i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati; - principio di «limitazione della conservazione» - i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; - principio di «integrità e riservatezza» - i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali);
- ✓ **La nomina alle persone autorizzate (ex incaricati) possono essere effettuate anche “oralmente”;**
- ✓ Nel contesto emergenziale in atto, fermo restando il principio secondo il quale, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, l'informativa può essere fornita successivamente alla prestazioni sanitaria, i soggetti di cui sopra **possono omettere l'informativa di cui all'articolo 13 del RGPD o fornire una informativa semplificata sul trattamento dei dati personali, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione;**

- ✓ In ogni caso, **al termine dello stato di emergenza**, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare misure idonee a **ricondere i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.**

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che resta, ad ogni modo, vigente l'obbligo per i Titolari del trattamento di garantire la tutela e la protezione dei dati personali nonché di adottare adeguate misure di sicurezza. Il Decreto Legge sopra citato prevede esclusivamente che, con riferimento a quanto connesso alla gestione dell'emergenza **e non ad altri settori (né per altre finalità)**, alcuni adempimenti formali e le limitazioni alla circolazione delle informazioni sono stati momentaneamente sospesi. Ciò si precisa in ordine a recenti notizie in merito alla diffusione su social network di dati particolari afferenti l'emergenza in possesso di enti locali.

In punto si richiamano i contenuti anche della nota di A.Li.Sa. del 13.3.2020 prot.n.6719 in materia pubblicata sul sito intranet aziendale (Normativa/Privacy) e le costanti indicazioni sui limiti degli ambito di comunicazione forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Passando ora a specifiche problematiche che sono state evidenziate, per gli aspetti di trattamento si precisa quanto segue.

- A) A seguito dell'incremento esponenziale dei pazienti affetti dal virus Covid 19 presso le strutture delle AA.SS.LL. e degli Enti/Istituti del S.S.R. ed al divieto imposto ai parenti e conoscenti di accedere ai servizi ospedalieri, risultano crescenti le richieste telefoniche di informazioni sullo stato di salute degli assistiti.

Per quanto sopra esposto, il Gruppo di lavoro in materia di privacy, istituito con deliberazione A.Li.Sa. n. 173 del 06.07.2018, ha ritenuto opportuno individuare alcune soluzioni, come da nota di A.Li.Sa del 24.3.2020 n.41548 che, consentono di rispettare la eventuale volontà dell'assistito di non comunicare i dati sull'attuale stato di salute a soggetti dallo stesso non espressamente autorizzati e di non aggravare le direzioni già impegnate nella gestione dell'emergenza in atto e di venire incontro ai bisogni dei parenti o conoscenti di essere tenuti aggiornati sulle condizioni dei propri cari, che invece acconsentono alla comunicazione.

La prima soluzione ipotizzabile, data la situazione di urgenza, è l'attivazione di un canale telefonico dedicato e istruito per fornire supporto e informazioni ai parenti dei degenti che non possono ricevere visite, disciplinando l'orario delle chiamate in entrata, la durata delle comunicazioni nonché la tipologia di informazioni da fornire.

A riguardo, si ricorda che le prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 9 novembre 2005 doc. web n. 1191411, denominate "Strutture sanitarie: rispetto della dignità" ancora vigenti, stabiliscono quanto segue: ***Il Codice incentiva le strutture sanitarie a prevedere, in conformità agli ordinamenti interni, le modalità per fornire informazioni ai terzi legittimati circa la dislocazione dei degenti nei reparti, allorché si debba ad esempio rispondere a richieste di familiari e parenti, conoscenti e personale del volontariato. L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (ad es. all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza***

del ricovero e del reparto di degenza. Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (cfr. Carta dei servizi pubblici sanitari, DPCM 19 maggio 1995). Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute. Possono essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato (art.82 TU Privacy).

In base alle indicazioni dell'Autorità, non si può prescindere da una manifestazione di volontà dell'interessato in grado d'intendere e volere che deve quindi individuare espressamente i soggetti destinatari delle informazioni sul suo stato di salute.

A tal fine, si rimanda alla modulistica finalizzata a gestire in Pronto Soccorso l'impossibilità di far restare i parenti in attesa nonché ad acquisire recapiti telefonici aggiornati allegata alla nota di A.Li.Sa. del 24.3.2020 prot.7781, pubblicata anche sul sito intranet aziendale (Normativa/Privacy).

Nulla vieta inoltre che l'informazione ed il consenso al suo utilizzo possano essere **raccolti oralmente** dal personale sanitario, considerata la situazione di emergenza, **ed annotati sia su eventuale supporto informatico, che cartaceo facilmente accessibile per gli operatori sanitari.**

Qualora l'interessato non possa esprimere il consenso o comunicare i dati di contatto del destinatario delle informazioni perché il proprio stato di salute non lo permette, il consenso può essere espresso anche da "altro soggetto legittimato", **come specificato dal soprarichiamato art. 82 del TU Privacy.** Sul punto, si precisa che nella precedente versione del codice il terzo legittimato era individuato dall'art. 82 nel rappresentante legale, nel prossimo congiunto, in un familiare, in un convivente, o in loro assenza nel responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato"; la versione attuale, di cui al D. Lgs. n. 101/2018, individua, invece, oltre ai predetti soggetti anche il convivente unito civilmente.

Nell'ipotesi in cui non si sia potuto acquisire il consenso o i dati di contatto con le modalità sopra indicate, in assenza di altro soggetto legittimato si potrebbe anche fare riferimento ad informazioni in tal senso raccolte in ricoveri pregressi ma recenti (ricoveri molto probabili, essendo la maggior parte degli ammalati di COVID 19 portatori di altre patologie croniche). A tal proposito occorre, infatti, ricordare che la modulistica in uso prevede di norma espressamente che il **consenso** (alla comunicazione a terzi prestato in quelle occasioni) **sarà considerato valido per ogni ulteriore accesso sino a eventuale revoca o rettifica da parte dell'interessato relativamente alla struttura che l'accoglie.**

Sempre a proposito delle chiamate in entrata, si rileva, altresì, come evidenziato dall'apposito opuscolo emanato nel 2011 dall'Autorità Garante, che ogni organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sulla presenza di una persona al Pronto Soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario. L'interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato e poter decidere a chi possono essere comunicate notizie sulla propria salute. Ciò significa che, con

riferimento a soggetti non coscienti e/o capaci, le risposte potranno essere date a chiunque affermi di essere un "terzo legittimato" assumendosene la responsabilità.

Infine, in via residuale e, si suggerisce, limitatamente ai pazienti in stato di incoscienza affetti da COVID-19, è facoltà dell'Azienda ricorrere eventualmente ad altre proprie banche dati ed applicativi per recuperare i dati di contatto dei soggetti legittimati che l'interessato potrebbe aver individuato e comunicato all'Azienda nel breve periodo (ad esempio, ultimi due anni) in occasione dell'utilizzo di altri servizi: per esempio in Anagrafe Sanitaria (nel campo 'Spazio Note Libretto') potrebbe essere riportato il nominativo del fiduciario (articolo 8 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 52), informazione che potrebbe eventualmente reperirsi anche in Poliss/SPD, in Oasis, in ISIS web e simili.

In forza dell'art. 6, par. 1, lett. d) ed e) e dell'art. 9, par. 2 lett. c) , e) , g), h) e i) del Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e relative norme di armonizzazione e art.2 sexies lett.t) ed u) T.U. Privacy, in questi casi un operatore incaricato dedicato potrebbe lecitamente contattare periodicamente i numeri di telefono così reperiti per dare le informazioni riducendo/eliminando la necessità di gestire le chiamate in entrata, qualora detta scelta sia organizzativamente percorribile. Nel caso di dati non direttamente acquisiti dall'interessato in occasione del ricovero, l'operatore dovrebbe, però, accertarsi (per quanto possibile via telefono) dell'identità dell'interlocutore, verificando preliminarmente se conosce l'interessato e/o ne è parente prima di comunicare i dati sullo stato di salute.

Quanto sopra, nell'osservanza dei seguenti aspetti:

- alcuni numeri di telefono potrebbero essere stati raccolti per altre finalità;
- i database aziendali non sempre garantiscono un adeguato grado di aggiornamento ed esattezza dei dati.

B) In presenza di sospensione, per contenere e gestire la diffusione del COVID 19, di attività ambulatoriali non urgenti , potrebbe essere necessario non privare i pazienti delle giuste risposte assistenziali.

Per i pazienti prenotati per le consultazioni ambulatoriali non urgenti e che non prevedono l'esecuzione di indagini cliniche dirette, potrebbe essere stata scelta la modalità di contatto telefonico ed invito, ove possibile, a trasmettere l'esito degli esami prescritti, se trattasi di visita di follow up o controllo, via mail ad un indirizzo dedicato. Per i pazienti prenotati per la prima consultazione, potrebbe essere necessaria stata scelta l'attivazione di un sistema di consultazione via SKYPE.

In questi casi, già sperimentalmente avviati in altre aziende sanitarie, la procedura di trattamento adottabile per il trattamento dati potrebbe essere la seguente:

1. Contatto telefonico
2. Informativa - Acquisizione disponibilità
3. Non disponibilità (riprogrammare).
4. Disponibilità di controllo e follow up:
 - ✓ Richiesta di invio tramite mail dei documenti di riconoscimento e tessere sanitarie e contatto SKYPE. Dopo aver ricevuto tale documentazione si provvederà a compilare la scheda anagrafica e ad acquisire il consenso al trattamento dei dati personali ed all'utilizzazione

dell'email e del numero di telefono indicato (ex GDPR 2016/679) mediante l'invio di una richiesta che dovrà essere sottoscritta e reinviata all'indirizzo mail dedicato indicato.

- ✓ Alla ricezione del modulo "PRIVACY" verranno inoltrate le schede anamnestiche (nel rispetto delle misure di sicurezza infra precisate per la trasmissione di dati particolari via e mail) e l'elenco degli eventuali esami già eseguiti da inviare via mail.
- ✓ Raccolta tutta la documentazione saranno comunicati all'interessato il giorno e l'ora in cui sarà contattato via SKYPE. E' necessario che l'interessato, al momento della videochiamata, sia in possesso del documento di identità, tessera sanitaria ed eventuali esami effettuati.

C) Sull'invio di referti via e mail, si ricorda che le Linee guida in tema di referti on line emanate il 19.11.2009 dal Garante per la protezione dei dati stabiliscono quanto segue:

"qualora la struttura sanitaria/il medico intenda inviare copia di un documento Sanitario alla casella di posta elettronica di un paziente, a seguito di una sua richiesta, deve osservare le seguenti cautele:

1.spedire il referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come parte del testo del messaggio;

2.proteggere il file contenente il referto con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse, da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, quali ad esempio una password per l'apertura del file ovvero una chiave crittografica (comunicata separatamente all'interessato tramite ad es. sms su cellulare dallo stesso indicato).

3.non osservare tale ultima cautela qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, poiché l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura trasferimento di dati sanitari tra differenti titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato eseguita a seguito di specifica ed espressa richiesta di quest'ultimo".

Detta modalità potrà pertanto essere utilizzata, su espressa richiesta dell'interessato, previa adeguate informazioni all'interessato ex art.13 GDPR, secondo il seguente modello:

INFORMAZIONI ED AUTORIZZAZIONE AD INVIARE DOCUMENTI SANITARI TRAMITE POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA

Gentile Utente ASL3 La informa, ex art 13 del RGPD UE che le Linee guida in tema di referti on line emanate il 19.11.2009 dal Garante Italiano per la protezione dei dati stabiliscono quanto segue:

"qualora la struttura sanitaria/il medico¹ intenda inviare copia di un documento Sanitario alla casella di posta elettronica di un utente, a seguito di una sua richiesta, osserverà le seguenti misure di sicurezza:

1.spedire il referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non come testo nel corpo del messaggio;

2.proteggere il file contenente il referto con modalità idonee ad impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse, da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, quali ad esempio una password per l'apertura del file (trasmissale separatamente al numero di cellulare da Lei indicato) ovvero una chiave crittografica.

3.non osservare tale ultima cautela qualora l'interessato ne faccia espressa e consapevole richiesta, poiché l'invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall'interessato non configura trasferimento di dati sanitari tra differenti titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura sanitaria e l'interessato eseguita a seguito di specifica ed espressa richiesta di quest'ultimo.

Pertanto, La struttura sanitaria / Medico, può inviare la documentazione sanitaria richiesta tramite posta elettronica, al recapito Mail se da lei indicato, solo ed esclusivamente su SUA ESPRESSA e consapevole RICHIESTA da rendere come di seguito:

¹ Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta / Specialista etc.

**AUTORIZZAZIONE ALL' INOLTRO DI DOCUMENTI SANITARI TRAMITE
POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA**

Il / la sottoscritto

cognomenome.....

Nato/a.....il.....

Residente inVia/P.zza.....

Documento d'identità nrilasciato da

Tessera sanitaria/ cod fisc

Lette e comprese le informazioni sopra riportate e consapevole dei rischi connessi all'invio di documenti sanitari tramite posta elettronica tra cui la possibilità di una lettura dei documenti contenenti dati di salute da parte di soggetti non autorizzati

RICHIEDE ED AUTORIZZA

La Struttura Sanitaria / Medico ASL3 ad inviare la seguente documentazione:

☐ Ricette

☐ Referto

☐ Altro

al seguente recapito di posta elettronica non certificata :

Indica come proprio cellulare di riferimento, al quale possono anche essere trasmesse eventuali password o chiavi di accesso al documento sanitario, il seguente

DICHIARA INOLTRE DI MANLEVARE E MANLEVA SIN D' ORA LA STRUTTURA SANITARIA/IL MEDICO, da responsabilità ovvero disguidi / violazioni della privacy operate da terzi sui dati inoltrati nonché da eventuali danni inerenti /derivanti dalla modalità di inoltro prescelta.

Data___/___/___

Firma.....

Il presente modulo , compilato e firmato è inoltrato via email dall'utente, unitamente a copia di un documento di identità personale in corso di validità alla struttura sanitaria / Medico che conserva il documento in atti a fini probatori.

Trattasi solo di alcune delle possibili casistiche, che trovano già una risposta nelle disposizioni vigenti.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti , si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
E DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
FIRMATO DIGITALMENTE**

